

---

# **Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

## **Audizione**

**Dott. Mauro Pastore, Direttore Generale**

### **Criticità nei rapporti fra il sistema bancario e operatori del settore del gioco legale**

**Roma, 17 maggio 2021**

## Premessa

In data 4 marzo 2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (“GBCI”) è stato iscritto all’Albo dei Gruppi bancari italiani, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2019. Attualmente, il Gruppo riunisce circa 130 Banche di Credito Cooperativo. Conta in totale 2.600 sportelli in oltre 1.800 comuni italiani.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea rappresenta il primo gruppo bancario italiano a capitale interamente nazionale, detenuto dalle comunità locali attraverso una compagine sociale composta da oltre 824 mila soci, nella quasi totalità famiglie e piccole imprese, con oltre 3 milioni di clienti e attivi per oltre 169,3 miliardi di euro. Presenta, inoltre, una raccolta pari a 113 miliardi di euro e impieghi lordi per 92,8 miliardi di euro. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,7% e un TCR del 17,5% (dati al 31 dicembre 2020).

Il processo di riforma del credito cooperativo, che ha portato alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi, ha perseguito l’obiettivo di garantire stabilità al settore, consentendo, in caso di necessità, l’accesso al mercato dei capitali da parte della Capogruppo e prevedendo meccanismi di stabilità delle singole componenti del gruppo stesso attraverso un sistema di garanzie incrociate. Allo stesso tempo il legislatore ha inteso migliorare l’efficienza e la competitività complessiva del credito cooperativo – mantenendo comunque fermi i profili mutualistici e di vicinanza al territorio di tradizionale elezione che da sempre caratterizzano le BCC, la cui clientela è di conseguenza in larga parte rappresentata da famiglie e piccole e medie imprese – attraverso la sottoscrizione da parte delle varie componenti partecipanti al Gruppo di un contratto di coesione che, assegnando alla Capogruppo la direzione e coordinamento, assicura un’unità di indirizzo strategico.

Il modello scelto dal legislatore prevede la configurazione di gruppo su base contrattuale, attraverso la definizione di uno specifico accordo tra la Capogruppo (Organismo centrale) e le BCC (Banche Affiliate). Il “fulcro” del Gruppo Bancario Cooperativo è, pertanto, costituito dal contratto di coesione (art. 37-bis del TUB), attraverso il quale le Banche Affiliate conferiscono alla Capogruppo poteri di direzione e coordinamento esercitabili, secondo un principio di proporzionalità, in funzione dello stato di salute delle Banche stesse (approccio *risk-based*).

Al 31 dicembre 2020, il GBCI è composto:

- dalla Capogruppo, Iccrea Banca SpA, cui è attribuito un ruolo di direzione strategica-operativa del Gruppo e di interlocutore dell’Autorità di Vigilanza;
- dalle società rientranti nel perimetro di direzione e coordinamento della Capogruppo, a loro volta distinte in:
  - Banche Affiliate, aderenti al GBCI in virtù del Contratto di Coesione stipulato con la Capogruppo;
  - società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell’art. 2359 del Codice civile, sulle quali la Capogruppo esercita attività di direzione, coordinamento e controllo (per convenzione, tali società rientrano nel c.d. “perimetro diretto”);
  - società controllate dalle Banche Affiliate, anche congiuntamente, in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la Capogruppo esercita, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo in quanto società strumentali del GBCI (c.d. “perimetro indiretto” di direzione e coordinamento);
- dalle altre società controllate dalla Capogruppo, anche attraverso le Banche Affiliate, nei confronti delle quali Iccrea Banca non esercita specifiche attività di direzione, coordinamento e controllo.

Le Banche di credito cooperativo – cui è riconducibile la quasi totalità del patrimonio netto e oltre i 4/5 dell’attivo consolidato – rappresentano il volano dell’intero Gruppo, operando attraverso una rete territoriale capillare sull’intero territorio nazionale. La Capogruppo, anche attraverso le società prodotte partecipate, assicura alle Affiliate la possibilità di fornire alla propria clientela tutti i prodotti bancari, finanziari e assicurativi, facendo sì che il Gruppo possa soddisfare tutte le esigenze della vasta clientela diffusa sul territorio nonostante le dimensioni più ridotte delle Banche cooperative.

Il Gruppo Iccrea è vicino alle comunità per statuto, mission e valori. La fedeltà alla vocazione locale e di prossimità delle BCC, sancita nell’articolo 2 dello Statuto, è innanzitutto assicurata dalle norme che definiscono il ruolo delle BCC nel sistema economico nazionale, impegnandole ad assumere almeno il 50% delle esposizioni creditizie nei confronti di soci cooperatori, a destinare almeno il 95% delle esposizioni creditizie al territorio di competenza e impedendo di distribuire i dividendi in misura rilevante.

Il Gruppo Iccrea riconosce nella mutualità e nella funzione di sostegno alle comunità di riferimento delle sue banche la propria ragione d’essere e attua costantemente i paradigmi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile: le risorse

finanziarie raccolte dalle BCC sono infatti largamente impiegate nei medesimi luoghi di formazione e mirano a sostenere lo sviluppo economico e sociale di lungo periodo dei territori.

Iccrea Banca supporta le BCC per uno sviluppo all'insegna dell'economia, del mercato ma anche dell'attenzione al sociale, da sempre al centro della mission delle BCC che ha uno dei suoi cardini nella sostenibilità, coerentemente con l'art. 2 dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo, il quale sancisce che la BCC "si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune" e che le banche promuovono "lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio" nel quale operano.

Il fenomeno pandemico che sta interessando il pianeta ha sottolineato ancora di più la necessità di attori socio-economici che operino a sostegno delle comunità e non solo per fini di lucro. Per "trasformare una sfida pressante in un'opportunità unica", come si legge nel Green Deal europeo, il Gruppo Iccrea ha definito un Piano di Sostenibilità che mira a coniugare l'impegno ad agire per fronteggiare l'emergenza climatica con la determinazione a contribuire allo sviluppo sociale e dei territori. Le azioni incluse dal Piano di Sostenibilità 2020-2023 del gruppo, approvato il 30 marzo 2020 e attualmente in revisione per un allineamento con il nuovo scenario economico-sociale, caratterizzeranno ancora di più nel prossimo futuro il ruolo delle BCC come banche ESG (Environmental, Social, Governance) per il Territorio. Il Piano di Sostenibilità, parte integrante del Piano Strategico Iccrea, definisce le linee d'azione del gruppo per realizzare l'impegno che l'Unione Europea (UE) ha delineato nel Green Deal. Il programma europeo mira infatti "a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, tale transizione deve essere giusta e inclusiva".

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea pone tradizionalmente la dimensione sociale al centro degli interessi operativi, tanto più ora che l'emergenza sanitaria e sociale indotta dalla pandemia da Covid-19 esalta la rilevanza dell'operato delle BCC per il sostegno delle comunità di riferimento.

**Le BCC sono quindi attori socio-economici multidimensionali: oltre ad essere banche, sono anche cooperative e hanno una rilevante capacità d'impatto sociale nei loro territori di insediamento.**

In tale contesto, le risposte di seguito fornite da Iccrea Banca ai quesiti posti da Codesta Commissione sono riferibili, **da un lato, ai valori etici** a cui il Gruppo si ispira nell'attività di finanziamento e sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese dei territori di riferimento e, **dall'altro, alle esigenze di liquidità di tante attività commerciali** che, nell'ultimo periodo caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, sono state costrette a restare chiuse a causa delle restrizioni varie imposte dal governo, **tra cui, un settore particolarmente colpito è quello del gioco legale.**

#### **i. Le Policy adottate dal Gruppo in materia di gioco legale**

Nell'ambito del contesto socioeconomico sopra delineato caratterizzato da una significativa crisi pandemica ed economica, il Gruppo Iccrea ha adottato criteri di responsabilità nelle pratiche di finanziamenti, alla continua ricerca di un equilibrio tra i principi etici e il supporto all'economia dei territori di riferimento.

In tema di eticità dei settori finanziabili, nell'ambito della **Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito**, la Capogruppo ha identificato quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento, salvo specifiche deroghe da parte del Consiglio di Amministrazione delle Banche Affiliate attraverso meccanismi di "escalation" in materia di poteri delegati. In particolare:

- costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi (con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche), apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici;
- **costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines, ecc.;**
- **allestimento e gestione di sale giochi e scommesse;**
- tutti i settori attinenti la pornografia (es. sexy shop, editoria di settore, ecc.);
- compro oro;
- *money transfer*;

- fiduciarie di gestione ed amministrazione che utilizzano conti omnibus.

Anche la Policy di Governo e Gestione del Rischio di Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo (di seguito Policy AML) prevede un analogo regime autorizzativo per operare negli stessi settori di attività individuati dalla Politica di Gruppo in materia di Concessione e Perfezionamento del Credito<sup>1</sup>.

Con particolare riferimento ai soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery, la **Policy AML** e le **Politiche di Adeguata verifica** del GBCI prevedono un regime di limitazioni che trovano fondamento, tra l'altro e oltre a motivazioni etiche già illustrate, nell'alto rischio di riciclaggio intrinseco dei settori economici caratterizzati da elevato uso di contanti, come indicato dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 per il contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Allegato 2, sez. A, lett. 6.

L'attuale Policy AML del GBCI emanata in data 26 marzo 2021 prevede che le Società del GBCI non possono avviare nuove relazioni, eseguire operazioni occasionali e devono procedere alla progressiva interruzione dei rapporti in essere con soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse, video lottery.

I limiti introdotti nelle citate Politiche sono mitigati dalla possibilità di deroga da parte delle Entità del GBCI stesse. Infatti, l'eventuale apertura di rapporti continuativi a clientela in essere, l'avvio di nuove relazioni commerciali, il compimento di operazioni ovvero il mantenimento dei rapporti in essere per il settore del gaming, potranno essere autorizzati attraverso specifica delibera da parte del CdA delle Società del GBCI, con evidenza delle motivazioni (i.e. **1) importanza dell'iniziativa per il tessuto economico locale, 2) moralità dei soci, 3) attività prevalente dell'impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile**, ecc.), nonché l'indicazione puntuale delle misure atte a contenere i rischi in materia AML e finanziamento del terrorismo. Le motivazioni indicate tentano di contemperare: la mission del Credito Cooperativo, ed i relativi valori, con la riduzione dei rischi AML sottesi derivante dalla conoscenza approfondita del tessuto imprenditoriale sottostante l'attività (i.e. moralità/reputazione dei soci).

Preme precisare che nella precedente versione della Policy AML di Capogruppo tali limiti erano sempre derogabili mediante attribuzione al CdA della Capogruppo dell'autorizzazione ad operare o a mantenere in essere rapporti con soggetti la cui attività economica prevalente era riconducibile al settore del gioco, scommesse, video lottery.

In sede di revisione sia delle disposizioni interne in materia di adeguata verifica a giugno 2019 che di aggiornamento della Policy AML a marzo u.s., è stato assegnato al CDA della singola Società del GBCI il compito di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, fatto salvo l'obbligo di fornire opportuna rendicontazione – almeno annuale – alla Funzione AML di Capogruppo, essendo le valutazioni (e le sottostanti informazioni) sopra richiamate per la concessione della "deroga" di più stretta conoscenza e pertinenza della BCC, ivi compresa l'immagine e l'impatto sul territorio dell'attività.

---

<sup>1</sup> Con particolare riferimento al settore dei money transfer money transfer non vi è un analogo regime autorizzativo atteso il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia nel 2019 con cui è stata data attuazione all'art. 114-octiesdecies del D.lgs. 385/1993, secondo il quale le banche devono assicurare agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento.

**ii. Le esposizioni del Gruppo nel settore del gioco legale e la loro evoluzione nel corso degli ultimi 3 anni (numero di rapporti, tipologia di clienti, esposizione complessiva, rapporti aperti o chiusi, ecc.)**

Di seguito viene fornita l'esposizione complessiva del GBCI degli ultimi 3 anni, distintamente per settore di attività economica riferibili al gioco legale:

31 dicembre 2018 (euro):

| Codici ATECO | Settori di attività Economica  | Totale GBV (€)    |
|--------------|--|-------------------|
| 92.00.09     | Altre Attività Connesse Con Le Lotterie E Le Scommesse                                   | 7.073.322         |
| 92           | Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco                         | 13.165.443        |
| 92.00.02     | Gestione Di Apparecchi Che Consentono Vincite In Denaro Funzionanti A Moneta O A Gettone | 3.885.715         |
| 92.00.01     | Ricevitorie Del Lotto, Superenalotto, Totocalcio Eccetera                                | 3.604.795         |
| 93.29.30     | Sale Giochi E Biliardi   | 12.785.814        |
|              | <b>Totale complessivo</b>  | <b>40.515.090</b> |

Al 31 dicembre 2018 risultano in essere esposizioni verso n. 940 controparti a fronte di n. 1.553 rapporti.

31 dicembre 2019 (euro):

| Codici ATECO | Settori di attività Economica  | Totale GBV (€)    |
|--------------|--|-------------------|
| 92.00.09     | Altre Attività Connesse Con Le Lotterie E Le Scommesse                                   | 7.542.971         |
| 92           | Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco                         | 10.166.947        |
| 92.00.02     | Gestione Di Apparecchi Che Consentono Vincite In Denaro Funzionanti A Moneta O A Gettone | 3.084.288         |
| 92.00.01     | Ricevitorie Del Lotto, Superenalotto, Totocalcio Eccetera                                | 3.275.286         |
| 93.29.30     | Sale Giochi E Biliardi   | 11.053.193        |
|              | <b>Totale complessivo</b>  | <b>35.122.685</b> |

Al 31 dicembre 2019 risultano in essere esposizioni verso n. 835 controparti a fronte di n. 1.364 rapporti.

31 dicembre 2020 (euro):

| Codici ATECO | Settori di attività Economica  | Totale GBV (€)    |
|--------------|--|-------------------|
| 92.00.09     | Altre Attività Connesse Con Le Lotterie E Le Scommesse                                   | 6.297.163         |
| 92           | Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco                         | 11.248.674        |
| 92.00.02     | Gestione Di Apparecchi Che Consentono Vincite In Denaro Funzionanti A Moneta O A Gettone | 2.617.016         |
| 92.00.01     | Ricevitorie Del Lotto, Superenalotto, Totocalcio Eccetera                                | 2.917.977         |
| 93.29.30     | Sale Giochi E Biliardi   | 15.717.954        |
|              | <b>Totale complessivo</b>  | <b>38.798.783</b> |

Al 31 dicembre 2020 risultano in essere esposizioni verso n. 756 controparti a fronte di n. 1.264 rapporti.

Nel corso del 2020 sono state interrotte n. 180 relazioni con clienti che, sulla base delle analisi delle Banche Affiliate, non hanno superato il vaglio dei sopra citati criteri di Gruppo. Tenuto anche conto che il GBCI è costituito dal 4 marzo 2019 e qualora ritenuto necessario alle Vostre valutazioni, provvederemo a fornire a Codesta Commissione Parlamentare ulteriori informazioni ritenute necessarie, successivamente alla data della presente relazione.

Al 31 dicembre 2020 l'incidenza % delle esposizioni verso i settori di attività economica legati al gioco legale rispetto all'ammontare complessivo degli impieghi del GBCI ammonta allo 0,03% delle esposizioni totali, rappresentando dunque un valore non significativo in rapporto al totale dei finanziamenti erogati del Gruppo Bancario.

Come sopra rappresentato dall'analisi degli impieghi, dalla data di costituzione del GBCI il 4 marzo 2019 c'è stato un *derisking* dell'esposizione complessiva verso i settori di attività economica legati al gioco, con una riduzione del 15% delle

esposizioni in bonis a fine 2019 rispetto all'esercizio precedente, per effetto principalmente dell'adesione delle BCC al Gruppo Cooperativo e alla conseguente applicazione delle sopra citate, più restrittive, Politiche di Gruppo.

Nel corso del 2020, come noto, le Sale da gioco, Bingo e Casinò hanno chiuso i battenti a seguito del lockdown. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto le strutture del gioco fisico pericolose vie per il contagio del Covid-19, in quanto luoghi da elevato tasso di aggregazione.

Le disposizioni di chiusura hanno comportato un tracollo dei ricavi economici per gli operatori del gioco legale. Una crisi con ripercussioni notevoli su una filiera che occupa tra le 100 e le 150 mila persone e sulle casse dello Stato. Le restrizioni hanno colpito pesantemente le attività in presenza, tagliando di quasi la metà il gettito per l'erario e favorendo un maggior ricorso al gioco illegale. Nel 2020 le attività di gioco in presenza sono diminuite del 41%, e si è contratto della stessa percentuale anche l'apporto all'erario, con un gettito stimato di 6,7 miliardi nel 2020, contro gli 11,4 miliardi del 2019. Prima dell'emergenza sanitaria l'industria del gioco legale aveva un valore di spesa pari a 19,4 miliardi di euro, che nel 2020 si è ridotto di ben il 33%: in parallelo si è osservato un incremento della fruizione online, ma anche del ricorso ai canali illegali, che secondo le stime lo scorso anno potrebbero aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori.

Per queste ragioni, l'evoluzione degli impieghi del GBCI nel 2020 evidenzia una crescita complessiva del 10% delle esposizioni rispetto a fine 2019, quale principale conseguenza del supporto finanziario del GBCI – anche con l'utilizzo degli strumenti di sostegno messi a disposizione dal Governo (moratorie e nuova liquidità) - alle imprese del settore del gioco legale e con l'obiettivo di agevolare una ripresa dello sviluppo sostenibile del comparto dei giochi, fornendo sostegno alle migliaia di lavoratori ed esercenti e sostenendo la rete distributiva che è presidio di legalità.

### **iii. Gli eventuali reclami ricevuti**

In via preliminare si evidenzia che il ruolo della Capogruppo nella gestione dei reclami si limita alla consulenza su specifica richiesta delle Banche.

Del resto una simile modalità operativa è coerente con le stesse caratteristiche di radicamento territoriale del Credito Cooperativo che richiede il contatto diretto della Clientela con le strutture operative della singola BCC e facilita la tempestiva analisi delle problematiche a salvaguardia del corretto svolgimento della relazione d'affari.

In un contesto siffatto risultano estremamente contenute le segnalazioni di reclami relativi a rapporti intrattenuti con controparti operanti nel settore del gaming che si caratterizzano, in linea generale, per la rappresentazione di una difficoltà a sostituire la BCC, quale originario fornitore dei servizi di pagamento, con altro intermediario.

Ad oggi risultano circa n. 10 reclami pervenuti.

### **iv. Un resoconto di tutti i procedimenti giudiziari, arbitrali e contenziosi in corso**

Anche per la gestione dei procedimenti giudiziari, arbitrali e contenziosi le Banche di Credito Cooperativo Affiliate ricorrono agli uffici centrali della Capogruppo di norma solo in relazione alla particolare delicatezza delle questioni sollevate avanti l'Autorità Giudiziaria, potenzialmente di interesse generale.

In tale contesto, si registrano due procedimenti cautelari ex. art. 700 c.p.c., devoluti alla competenza del Tribunale di Pescara ed incardinati contro una Banca di Credito Cooperativo da parte di due società, riconducibili al medesimo nucleo familiare, operanti nel settore del gaming e titolari di rapporti di conto corrente verso le quali la BCC ha formalizzato il recesso dal rapporto<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Si precisa che nelle more del giudizio la Banca ha deciso di soprassedere dalla chiusura del rapporto di conto corrente, attendendo la completa definizione della controversia.



Le predette società hanno chiesto al magistrato di accertare “... l’inefficacia della dichiarazione di recesso della Banca dal contratto di conto corrente [...] e per l’effetto emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque ripristinarlo”.

A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno invocato un presunto **esercizio abusivo** del diritto di recesso operato dalla Banca, pur nel rispetto delle previsioni contrattuali, in quanto: *a) realizzato in violazione del dovere di buona fede in connessione con l’abuso di dipendenza economica; b) preordinato a scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto; c) formalizzato con preavviso solo apparentemente sufficiente a consentire alla Società di rivolgersi ad altro istituto di credito.*

Con articolata motivazione il Giudice in composizione monocratica **ha rigettato** tutte le richieste affermando che la BCC, nell’esercizio del diritto di recesso, ha adottato un comportamento coerente volto a salvaguardare non solo i propri, ma anche gli interessi di controparte, fornendo un **preavviso ampiamente idoneo** (90 gg) a mettere i ricorrenti nelle condizioni di ricercare delle alternative nella fornitura dei servizi di pagamento.

Il Giudice ha altresì riconosciuto come pienamente legittima la scelta del **Gruppo ICCREA** di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse in quanto attività che, sebbene non vietate, risultano soggette a stringente regolamentazione ed a controlli rafforzati, “... attesa la loro sovente contiguità con attività criminose...”, e per tale motivo potenzialmente non compatibili con il modello imprenditoriale proprio delle BCC, ispirato a principi di cooperazione, mutualità e soprattutto localismo (Cfr. Tribunale Pescara Ordinanza 14/12/2020 – N.R.G. 3859/2020).

La Banca quindi, quale operatore del libero mercato, gode della **piena libertà di iniziativa economica** ex art. 41 Cost. e può pertanto decidere, senza vincolo alcuno, di non intrattenere rapporti con aziende operanti in determinati settori ritenuti non coerenti con le valutazioni dalla stessa effettuate, come codificate nella regolamentazione endosocietaria di riferimento (DCNF, Policy Credito, Policy AML).

L’esito del giudizio cautelare sommariamente descritto, del tutto favorevole alle ragioni della Banca, non viene accettato da parte ricorrente che impugna l’ordinanza con **Reclamo al Collegio** ex art. 669 terdecies c.p.c. chiedendo la riforma della pronuncia attraverso il rilascio dei “... *provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque a ripristinarlo*”<sup>3</sup>.

Nel merito il Ricorrente ritiene che il Giudice di *prime cure* abbia equivocato nel porre a fondamento della decisione sulla legittimità dal recesso dal rapporto di conto corrente bancario i *principi etici* contenuti nella DCNF e nelle Policy del credito, in realtà enunciati con esclusivo riferimento alla concessione di finanziamenti e pertanto non applicabili ad altri rapporti.

Il Collegio incaricato di esaminare la controversia non aderisce alle tesi prospettate dal ricorrente e **conferma tutte le argomentazioni dell’Ordinanza reclamata**, evidenziando nuovamente il corretto operato della Banca sulla base delle dettagliate motivazioni riportate nel box in calce al presente punto.

La vicenda trova definitiva composizione con l’accettazione da parte della Banca di una proposta transattiva formulata dalla controparte. Independentemente dal positivo esito del procedimento cautelare, la BCC ha ritenuto di valorizzare la vicinanza al territorio ed al proprio cliente (nonostante il ruolo di controparte da questi assunto) **sopraesedendo dall’immediata chiusura del rapporto di conto corrente**, potenzialmente fonte di disagi operativi, concedendo un ulteriore lasso di tempo per l’instaurazione di un nuovo rapporto presso altro intermediario.

Si riportano in stralcio le motivazioni del Tribunale di Pescara utilizzate nell’ Ordinanza 18/01/2021 – N.R.G. 57/2021

*Richiamate (in quanto condivise) le argomentazioni dell’ordinanza reclamata sia laddove afferma che l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca trova il **fondamento della propria legittimità nell’art. 41 della Costituzione**, che sancisce la libertà di iniziativa economica, sia nella parte in cui **tratteggia la natura delle BCC** (cfr. titolo II, capo V, D.Lgs. n.385/1993), il Collegio ritiene che le motivazioni sottese alla **scelta della capogruppo ICCREA** di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse ben possano valere con riferimento a **qualsivoglia tipologia***

<sup>3</sup> Si precisa che nelle more del giudizio la Banca ha deciso di sopraesedere dalla chiusura del rapporto di conto corrente, attendendo la completa definizione della controversia.

**di contratto bancario** (finanziamento così come conto corrente), essendo espressione di una generale linea di condotta ("policy") che non può atteggiarsi in maniera differente a seconda del tipo di rapporto intrattenuto (o da intrattenere) con il cliente.

Risponde, infatti, ad esigenze dei soci delle BCC non comprendere tra i propri clienti soggetti esercenti attività come quella in esame, **ritenuta "controversa" e caratterizzata da "criticità ambientali e sociali"**, come da codice etico e da politica del credito.

Sulla scorta di tanto - ed in assenza di specifiche limitazioni - ben può ritenersi che ciascuna delle parti possa, per **proprie convinzioni etiche**, decidere di avvalersi del diritto di recesso, così come contrattualmente previsto.

**v. Gli eventuali profili di criticità di carattere normativo che il Gruppo intende portare all'attenzione della Commissione**

Da ultimo si ritiene opportuno svolgere qualche breve riflessione in merito al disegno di legge n. 1712, presentato in Senato nel febbraio 2020, dedicato alle problematiche scaturenti dall'apertura e dalla chiusura dei rapporti di conto corrente e pertanto rilevante anche ai fini dell'operatività delle imprese operanti nel settore gaming.

Il D.d.l. in questione, intitolato «Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente», parrebbe finalizzato a introdurre, nel codice civile, un articolo 1857-bis (rubricato «apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente»), avente il seguente tenore: «La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».

Si osserva al riguardo che la prima parte della disposizione («la banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente»), risultando priva di una clausola di salvaguardia della disciplina antiriciclaggio, si pone in contrasto con quella normativa (art. 42, d.lgs. 231/2007), avente matrice comunitaria e natura pubblicistica, che impone un preciso obbligo di astenersi dall'instaurare qualsiasi rapporto negoziale a ogni intermediario che venga a trovarsi nell'oggettiva impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

La seconda parte della disposizione («la banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo») non sembra viceversa coerente con la prassi operativa. La pressoché totalità dei contratti di conto corrente bancario risulta perfezionata a tempo indeterminato; sicché una previsione normativa diretta a disciplinare – vietando il recesso della banca – la fattispecie del solo contratto di conto corrente bancario a tempo determinato finisce per assumere una connotazione astratta, non potendo avere, nel concreto, significative ricadute pratiche.

Infine in argomento si richiamano le considerazioni, in quanto compatibili, esposte sul tema da ABI nell'audizione dell'8 luglio 2020.